

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legislazione urbanistica statale e regionale;

VISTA la L.R. 12/7/2011 n. 11

VISTO l'art. 9 della L.R. 21/4/1995 n. 40;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Riposto approvato con D.Dir. n. 943 del 23/09/2008;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Giarre approvato con D.Dir. n. 19 del 18/01/2005;

VISTA la proposta di parere n. 06 del 8/4/2019 reso dall'U.O.4.1/S4 del DRU che di seguito si trascrive:

“Premessa

Con nota n. 1298 del 19/01/2018, assunta al prot. ARTA- DRU al n. 1487 del 25/01/18, il Comune di Riposto ha trasmesso a questo Assessorato gli atti ed elaborati relativi alla variante in oggetto menzionata, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 01/06/2017.

Con nota prot. n. 5292 del 04/04/18 questo Ufficio ha rilevato la carenza di atti ed elaborati e, nel rammentare che l'acquisizione del provvedimento di verifica di assoggettabilita a VAS ex D.Lgs n. 152/06 è obbligatorio e propedeutico all'attivazione di qualsivoglia procedura urbanistica inerente “piani e programmi”, ha precisato che la variante richiesta era improcedibile, ai sensi del comma 1, art.2 della L.n.241/90 e s.m.i., per carenza documentale.

Con nota prot. n. 7996 del 11/04/18, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 6085 del 18/04/18, il Comune di Riposto ha trasmesso la documentazione richiesta, ad eccezione del provvedimento di VAS, e, contestualmente, ha chiarito che il parere dell'Ufficio del Genio Civile allegato è ancora valido essendo il tracciato stradale attuale identico a quello allora trasmesso allo stesso Ente.

Successivamente, con nota prot. n. 9228 del 26/04/18, il Comune di Riposto ha attivato, presso questo DRU, la procedura ex art.12 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Conseguentemente, questo Ufficio, nelle more della conclusione di detta procedura, ha proceduto ad una preliminare istruttoria della pratica, dalla quale è emerso che il tracciato della strada proposta ricade, per una piccola parte anche nel territorio del Comune di Giarre, pertanto, lo stesso ha invitato, con nota prot. n. 11862 del 13/07/18, l'Amministrazione comunale di Giarre a porre in essere i provvedimenti necessari per la variante urbanistica.

Con nota del 09/10/18 assunta al prot. ARTA -DRU al n. 18166 del 25/10/18 il Sig.Salvatore Marino ha inviato n. 2 osservazioni al progetto in variante in epigrafe specificato.

Con nota, prot. n. 15500 del 19/09/18, è stato notificato al Comune di Riposto il D.A. n.403/Gab/18 del 17/09/18 di non assoggettabilita a VAS ex art.12 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., e pertanto l'esame del progetto in variante è risultato procedibile, fermo restando le determinazioni del Consiglio Comunale di Giarre.

Con nota prot. n. 34951 del 17/09/18, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 15409 del 18/09/18, il Comune di Giarre ha comunicato che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 12/09/18, ha provveduto all'approvazione, ai sensi dell'art.19 DPR 327/01, del progetto della strada in argomento, relativamente alla porzione ricadente nel territorio comunale.

Con note prot. n. 2313 del 06/02/19 e prot. n. 40876 del 28/02/19, rispettivamente assunte al prot. n. 2551 del 07/02/19 e al prot. 4081 dell'01/03/19, il Comune di Riposto ha trasmesso la Delibera del C.C. di Giarre n. 62/18 e alcune delle attestazioni di legge.

Con nota, prot. n. 4258 del 04/03/19, questo Ufficio ha richiesto ad entrambi i Comuni interessati dalla variante urbanistica le ulteriori attestazioni mancanti.

Con nota prot. n. 10409 del 18/03/19, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 5325 del 19/03/19, il Comune di Giarre ha trasmesso tutti gli atti ed elaborati relativi all'area ricadente nel territorio del Comune della variante in argomento.

Con nota prot. n. 5401 del 18/03/19, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 5346 del 19/03/19, il Comune di Riposto ha trasmesso l'attestazione relativa i vincoli.

A seguito della pubblicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale di Giarre n. 11 del 12/03/19, di deduzioni alle osservazioni ex art.3 LR 71/78, con Pec del 31/03/19, assunta al prot. ARTA-DRU al n. 6231 del 01/04/19, è pervenuta a questo DRU, una ulteriore osservazione del Sig. Salvatore Marino.

Visti i sequenti atti ed elaborati:

1. Delibera del Consiglio Comunale n.51 del 01/06/2017 avente per oggetto: "Approvazione dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto approvato." ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01, unitamente ai sequenti allegati:

- Tav.1 Planimetria generale

- Previsioni generali PRG

- Piano particellare di esproprio

2. Relazione tecnica generale - El

3. nota prot. n. 11514 del 24/02/2017 della Regione Siciliana - Protezione civile, con la quale si comunica al Comune di Riposto, che con Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10/09/2016, fra gli interventi prioritari per la difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico e/o infrastrutturali, stato indicato il "Progetto della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto" dell'importo di € 9.700.000,00 per il quale lo stesso Ente è soggetto attuatore;

4. attestazione a firma del Segretario Comunale del Comune di Riposto sulla regolarità di pubblicazione ex art.3 L.R. n.71/78 e che è pervenuta n.1 opposizione a nome di Giovanni Russo le cui controdeduzioni sono state adottate con Delibera di C.C. n. 94 del 31/10/201;

5. copia manifesto murale Comune di Riposto del 10/07/2017;

6. copia stralcio della GURS n. 31 del 04/08/2017;

7. copia stralcio del quotidiano La Repubblica del 21/07/2017;

8. avviso di deposito a firma del Segretario Generale del Comune di Riposto ai sensi dell' art.3 LR 71/78 e ss.mm.ii. del 10/07/17;

9. copia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.11 commi 1 e 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 07/04/2017;

10. certificazione del Segretario Comunale del Comune di Riposto che si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento di esproprio ai proprietari, in quanto superiori a cinquanta, venti giorni prima della Deliberazione del Consiglio Comunale;

11. attestazione a firma del Segretario Comunale del Comune di Riposto di conformità degli elaborati a quelli depositati ed allegati agli atti deliberativi di adozione riportanti le firme di rito ex art.186 OREL ed i visti degli enti e degli organi che hanno espresso il loro parere sul progetto;

12. attestazione prot. n. 5401 del 18/03/19, a firma del Responsabile dell' Area VI dell'UTC del Comune di Riposto, di presenza del vincolo paesaggistico con allegato parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Soprintendenza BB.CC.e AA. di Catania prot. n. 22300 del 6/12/2017;

13. verbale di Conferenza di Servizi del 07/02/2007 ai sensi dell'art.14 L. n. 241/90;

14. Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Riposto n. 79 del 02/07/2010 avente per oggetto " LA608- Strada di collegamento Riposto (lungomare di Torre Archirafi)- Autostrada (Contrada Rovettazzo). Approvazione del progetto definitivo. ";

15. Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Riposto n. 9 del 02/02/2016 avente per oggetto " LA608 Strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto. Approvazione del progetto esecutivo. ";

16. Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Riposto n. 94 del 31/10/2017 avente per oggetto "Art.3 LR 71/78 e s.m.i.. Pubblicazione, osservazioni e opposizioni della delibera del C.C. n.51 dell'1/06/2017 in variante al PRG per la riapposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune. Approvato;

17. Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Giarre n. 62 del 12/09/2018 avente per oggetto: Approvazione ai sensi dell'art.19 D.P-R. 327/200] per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante al PRG e parte mediante reitera del vincolo espropriativo sui terreni ricadenti nelle particelle 542,747,748 e 1184 del foglio catastale 65, connessa al progetto commissionato dal Comune di Riposto della "Strada di collegamento diretto dalla S.S. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune";

18. comunicazioni di avvio procedimento ex art.11 DPR 327/2001 prot. n. 31106, 31107 e 31108 del 16/08/2018;

19. riscontri alle superiori comunicazioni prot. comunale n. 32607 del 29/08/19, n. 32963 del 03/09/19 en. 32964 del 03/09/19;

20. avviso di deposito a firma del Dirigente IV Area del Comune di Giarre ai sensi dell'art.3 LR 71/78 e ss.mm.ii. ;
21. copia manifesto murale Comune di Giarre;
22. copia stralcio della GURS n. 47 del 23/11/2018;
23. copia stralcio del Quotidiano di Sicilia del 13/12/2018;
24. attestazione del 18/03/19, a firma congiunta del Dirigente [V Areal del Comune di Giarre del Segretario Generale e del Sindaco sull'avvenuta regolare pubblicazione della variante e che é pervenuta n. 1 osservazione a firma Marino Salvatore;
25. certificazione del 18/03/19, a firma del Dirigente IV Area del Comune di Giarre, che gli elaborati progettuali, depositati presso la Segreteria del Comune, sono stati debitamente sottoscritti da parte del Segretario Generale, del Consigliere anziano e del Presidente del Consiglio ai sensi dell' art.186 dell'O.R.E.L.;
26. attestazione del 18/03/19, a firma del Dirigente IV Area 1 del Comune di Giarre, che nell'area interessata dalla variante urbanistica vigono il vincolo sismico e il vincolo paesaggistico, per i quali sono stati rilasciati rispettivamente parere favorevole prot. n.8117 del 01/03/07 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ed autorizzazione paesaggistica prot. n. 22300 del 06/12/17 della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;
27. esame osservazioni ed opposizioni avanzate ai sensi dell'art.3 LR 71/78 a firma del Dirigente IV Area I del Comune di Giarre;
28. Delibera n. 11 del 12/03/2019 avente per oggetto: "Deduzioni su osservazioni/opposizioni ex art.3, c.5 LR 71/78 - Delib.C.C. 62/2018 Approvazione ex art.19 DPR 327/2001 - Apposizione vincolo preordinato esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante PRG e parte mediante reitera di vincolo espropriativo, su terreni ricadenti nel territorio comunale F. 65 partt. 542- 747-748- 1184, di cui progetto commissionato da Comune Riposto "Strada di collegamento diretto dalla strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre";
29. copia del D.A. ARTA n.403/Gab/18 del 17/09/18 di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica;
30. parere favorevole prot. n. 8117 del 01/03/07 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania ex art.13 L.64/74;
31. autorizzazione paesaggistica prot. n. 22300 del 06/12/17 della Sovrintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania.

Rilevato che:

Il Comune di Riposto ha redatto il progetto della strada in argomento che, con Delibera della Giunta Regionale n. 301 del 10709/2016 é stato inserito fra gli interventi prioritari per la difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico e/o infrastrutturali (nota prot. n. 11514 del 24/02/2017 della Regione Siciliana - Protezione civile).

La strada proposta si sviluppa quasi interamente nel territorio del Comune di Riposto, ad eccezione di una piccola area (tratto A-A e rotatoria R1 della planimetria generale Tav. 1) che ricade nel territorio del Comune di Giarre.

Il Comune di Riposto, in atto, é dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con D.Dir, n. 943 del 23/09/2008, ed il Comune di Giarre é attualmente dotato di P.R.G, approvato con D.Dir. n. 19 del 18/01/2005; entrambi con i vincoli espropriativi decaduti.

Dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dai Comuni, ancorché disorganica in quanto attivata in maniera asincrona, sia regolare ai sensi di legge, essendo stati acquisiti tutti i pareri degli Enti competenti, previsti per legge ed essendo state esperite le procedure di pubblicazione ai sensi dell'art.3 LR 71/78 e ss.mm.ii.

L'Ufficio del Genio Civile di Catania ha dato parere favorevole ai sensi dell'art.13 della L.n.64/74, La Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha prodotto autorizzazione paesaggistica prot. n. 22300 del 06/12/17.

Con provvedimento D.A. n.403/Gab/18 del 17/09/18 di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, ex D.Lgs n.152/2006, la variante di che trattasi é stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S..

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalla Relazione tecnica generale, si evince quanto di seguito esposto:

- si tratta di un progetto di una strada di collegamento della strada S.8.114 con i centri abitati del comune di Riposto, fino al lungomare torre Archirafi- Riposto, in vicinanza dell' area portuale;
- la strada, che si sviluppa per 3710,749 m., é prevista dal vigente PRG del Comune di Riposto, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti e, pertanto la variante riguarda la riapposizione dei vincoli, cosi come previsti nel PRG vigente, approvato nel 2008;
- il tratto della strada che ricade nel territorio del Comune di Giarre é in parte ricadente in zona destinata a viabilità, in piccola parte a zona "E" e in ulteriore piccola parte a zona "C1" del vigente strumento urbanistico;
- la richiesta di variante é stata avanzata dal Comune di Riposto ed é finalizzata al collegamento tra la grande viabilità costituita dalla SS114 e l'autostrada A18 con i vari centri edificati del Comune

lungo la costa Jonica, nonché al collegamento diretto con la viabilità pedemontana sul versante est del vulcano Etna, lungo la dorsale S.Venerina- Zafferana Etnea o la Giarre- S.Alfio- Etna;

- il Comune di Giarre ha adottato la variante del PRG vigente, finalizzata sia alla reiteratione del vincolo preordinato all'esproprio, per la parte dell'area interessata dalla strada già destinata a "viabilità" del vigente strumento urbanistico, sia alla variante urbanistica per le parti con vigente destinazione a zona "E" e zona "C1";
- la viabilità proposta creerebbe una dorsale di collegamento Etna - costa Jonica con una notevole ricaduta per il turismo, anche locale;
- inoltre, costituisce una via diretta di esodo in caso di calamità per i centri abitati, le cui attuali vie di collegamento con la grande viabilità, sviluppandosi in ambito urbano, sono a rischio di blocco nel caso di emergenze di protezione civile. La stessa è inserita con numero d'ordine 129 nel "Piano generale delle vie di fuga" rimodulato dalla Giunta regionale con Deliberazione n.108 del 20/05/2014;
- il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta municipale con Deliberazione n.9 del 02/02/2016, al fine di richiedere il finanziamento, con l'inserimento del progetto tra gli interventi prioritari per la difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico e/o infrastrutturali nella Deliberazione della Giunta regionale n 301 del 10/09/2016;
- la strada di progetto andrebbe a collegarsi con l'ampia zona prevista nel PRG vigente nel Comune di Riposto, per insediamenti produttivi e commerciali, in parte già realizzata, favorendo lo sviluppo socio-economico del Comune e delle aree limitrofe;
- nella scelta del tracciato si è tenuto conto di tutti gli elementi di vincolo sia altimetrici che planimetrici esistenti lungo il tracciato, nel rispetto delle prescrizioni e delle verifiche previste nella legislazione vigente;
- per quanto riguarda il primo breve tratto di strada di progetto definito A-A (m.178,08), questo costituisce il prolungamento verso est di una strada urbana esistente della frazione Trepunti di Giarre. In tale tratto è previsto l'ampliamento della sede stradale esistente, con un andamento che tiene conto del collegamento al successivo tratto extraurbano di progetto da raccordare nel rispetto delle previsioni del PRG di Giarre. In questo tratto la strada è stata progettata, secondo le specifiche tecniche e funzionali delle strade di tipo E "Strade urbane di quartiere", con due corsie per ogni senso di marcia, senza spartitraffico e con marciapiedi laterali di dimensione non inferiore a 1,50 m;
- tutto il secondo tratto, definito dai sottotratti B-B di m.1601,76 (ricadente tra la rotatoria R1 e la R3), C-C di m.1223,82 (tra la rotatoria R3 e la R5), e D-D di m. 707,08 (tra la rotatoria R5 e la R6), ha caratteristiche di strada extraurbana, classificabile, in base all'art.2 del Codice della strada, come " Strada extraurbana secondaria" tipo Cl, con una sola corsia per senso di marcia e con limite di velocità di 90 Km/h. La corsia è fissata in m,3,75 e la larghezza minima della banchina in m.1,50, la sosta è ammessa solo in apposite piazzole di sosta e il traffico pedonale è ammesso in banchina;
- lungo il tratto denominato B-B sono previste aree a verde nonché aree di sosta, denominate S1- S2- S3 e S4, con accesso anche a proprietà private;
- lungo il tratto C-C è previsto un innesto a raso con la frazione di Altarello di Riposto e un'area di sosta e di accesso a proprietà private, denominata S5. Alla fine di tale tratto è ubicata la rotatoria R5 da cui si sviluppa l'ultimo tratto D-D, lungo il quale è prevista l'area di sosta e di accesso a proprietà private, denominata S6.

Considerazioni

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

1. le motivazioni sopra riportate, espresse nella Delibera del Consiglio Comunale di Riposto n.51/2017 di adozione della variante, che supportano la modifica proposta, appaiono congrue;
2. la Delibera del Consiglio Comunale di Giarre n. 62/2018 conferma le finalità del progetto proposto, dichiarando che l'asse viario "assume un'importanza fondamentale per il territorio ionico etneo e per il comune di Giarre in particolare";
3. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dai Comuni sia regolare ai sensi di legge;
4. la variante di che trattasi, con provvedimento ARTA D.A. n.403/Gab/ 18 del 17/09/ 18 ex art.12 del D.Lgs n.152/2006, è stata ritenuta non assoggettabile alla procedura di V.A.S.;
5. sono state correttamente effettuate le pubblicazioni di legge e a seguito delle stesse, da parte del Comune di Riposto, è pervenuta n.1 opposizione a nome di Giovanni Russo le cui controdeduzioni sono state adottate con Delibera di C.C. n. 94 del 31/10/2017;
6. a seguito delle pubblicazioni da parte del Comune di Giarre è pervenuta n. 1 osservazione a nome di Salvatore Marino le cui controdeduzioni sono state adottate con Delibera di C.C. n. 11 del 12/03/2019;
7. l'avviso di avvio del procedimento, ai proprietari delle aree interessate dal progetto, è stato effettuato, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del DPR 327/2001, con pubblico avviso, in quanto il numero dei proprietari è superiore a n.50, sia nel Comune di Riposto che nel Comune di Giarre, così come specificato nella Delibera di C.C. n. 51/2017;

8. per quanto riguarda il Comune di Giarre, come specificato nella citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2018, è stato dato avvio al procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nei confronti degli intestatari degli immobili interessati dal progetto, con note prot. 31106, 31107 e 31108 del 16/08/18, cui gli stessi hanno dato riscontro positivo con note prot. 32607 del 29/08/18, 32963 e 32964 del 03/09/18;

9. la variante di che trattasi è di pubblica utilità e finalizzata al collegamento tra la grande viabilità costituita dalla SS114 e l'autostrada A18 con i vari centri edificati del Comune nonché alla realizzazione di una via diretta di esodo in caso di calamità (inserita nel "Piano generale delle vie di fuga");

10. la strada è stata inserita tra gli interventi del "Patto per lo sviluppo della Sicilia – attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio" con Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 10/09/2016 e finanziata dal Dipartimento regionale della Protezione civile;

11. area interessata dal progetto risulta gravata da vincoli sismici e paesaggistici, per i quali sono stati rilasciati i sopra citati pareri favorevoli dell' Ufficio del Genio Civile di Catania e della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania.

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene che l'opera proposta possa essere assentita fermo restando le valutazioni del CRU, ove è presente il rappresentante della Soprintendenza che potrà esprimersi anche in ragione della sopravvenuta adozione del P.T.P.

Osservazioni e/o opposizioni

Osservazione pervenuta al Comune di Riposto.

L'osservazione a firma di Giovanni Russo, pervenuta al Comune di Riposto, oltre a affrontare problematiche inerenti la necessità di una revisione organica delle previsioni del PRG vigente, chiede l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica alle zone bianche insistenti nell'area dell'azienda agricola dello stesso e la modifica del percorso del progetto della strada di che trattasi, secondo una soluzione alternativa che non danneggi l'azienda agricola di cui è proprietario.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 31/10/2017 avente per oggetto: "Art.3 LR 71/78 e s.m.i.. Pubblicazione, osservazioni e opposizioni della delibera del C.C. n.51 dell'1/06/2017 in variante al PRG per la riapposizione dei vincoli preordinati all' espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla Strada SS/14 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto. Approvato." il C.C. di Riposto ha adottato le proprie controdeduzioni rigettando l'opposizione presentata, in quanto "la strada rappresenta l'unica via di fuga dalla città di Riposto in caso di eventi calamitosi e non apporta nessun danno né economico né funzionale all'azienda agricola dei ricorrenti, trattandosi di un'arteria viaria che mette a sistema la viabilità esistente e prevista dal PRG con la viabilità a scala comprensoriale e regionale".

Controdeduzioni:

L'osservazione non è accolta in conformità alle controdeduzioni del Consiglio Comunale ed alle valutazioni contenute nella Proposta di Deliberazione del Responsabile P.O. e R.U.P. del Comune.

Osservazioni pervenute al Comune di Giarre.

L'osservazione a firma di Salvatore Marino, pervenuta al Comune di Giarre, si oppone al progetto di che trattasi, evidenziando i seguenti punti:

- a) criticità nel sottopasso ferroviario di Altarello che non potrà essere modificato a seguito del progetto in argomento, pertanto tale progetto sarà un'opera "incompiuta";
- b) rischio idrogeologico nell'area del medesimo sottopasso;
- c) mancanza nella delibera n. 62/18 del C.C. di Giarre dei capitoli di spesa per il pagamento degli espropri;
- d) esistenza del progetto denominato "Intercomunale Jonica";
- e) l'Amministrazione di Giarre è a conoscenza della proposta dello stesso Marino in merito allo stralcio di parte del progetto per evitare il rischio incompiuta.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2019 avente per oggetto: "Deduzioni su osservazioni/opposizioni ex art.3, c.5 LR 71/78 - Delib.C.C. 62/2018 Approvazione ex art.19 DPR 327/200] - Apposizione vincolo preordinato esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante PRG e parte mediante reitera di vincolo espropriativo, su terreni ricadenti nel territorio comunale F. 65 partt. 542- 747- 748- 1184, di cui progetto commissionato da Comune Riposto *

Strada di collegamento diretto dalla strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre", il Consiglio Comunale del Comune di Giarre afferma che:

punti a) e b) - "quanto evidenziato non è@ pertinente alla procedura attivata con la Deliberazione di C.C. n. 62/2018 poiché vengono trattate possibili problematiche ricadenti nel territorio del Comune di Riposto", affermando, inoltre, che il sottopasso ferroviario dista circa 500 m. dal confine amministrativo Giarre - Riposto;

punto c) - "le somme per gli espropri sono previste a carico del progetto commissionato dal Comune di Riposto e niente è dovuto dal Comune di Giarre";

punti d) ed e) - "quanto evidenziato non è pertinente alla procedura tecnico- amministrativa attivata con Deliberazione di C.C. n.62/2018. La cosiddetta "Intercomunale Jonica" è una proposta

progettuale in atto non prevista dalla pianificazione territoriale. Non influenza né è alternativa al progetto in questione in quanto si sviluppa in direzione N-S dalle vicinanze del sottopasso ferroviario di cui al punto a) in territorio di Riposto fino all'abitato di Mascali a nord".

Alla luce delle superiori controdeduzioni, il C.C. di Giarre non accoglie l'osservazione.

Considerazioni:

Valutate le controdeduzioni del Comune di Giarre sopra esposte, le stesse si ritengono condivisibili, fermo restando le considerazioni del CRU, ove è presente la figura del geologo e del rappresentante dell'Ufficio del Genio Civile che potranno valutare il segnalato rischio idrogeologico.

Osservazioni pervenute al DRU.

Riguardo alle problematiche poste dal sig. Salvatore Marino, preliminarmente occorre evidenziare che lo stesso ha ripetutamente formulato a questo Ufficio, con numerose e-mail, poste in entrata al prot- DRU al n.18166 del 25/10/18, e n. 19277 del 12/11/18 e con la nota citata in premessa prot. n. 18166/18 le medesime reiterate osservazioni.

Inoltre, a seguito della pubblicazione all' Albo Pretorio della citata Delibera di C.C. di Giarre n. 11/2019, lo stesso sig. Salvatore Marino, ha trasmesso, via PEC, a questo DRU, un'ulteriore osservazione, nella quale ribadisce quanto espresso nelle precedenti osservazioni, in merito al paventato rischio idrogeologico su una parte del percorso della strada ed in particolare nel sottopasso denominato "Altarello".

La medesima osservazione avanza ulteriori perplessità, come parzialmente riportato di seguito : "stupisce che sia stata il Dipartimento Urbanistica Regionale preferita una VAS ridotta anziché totale. Si invoca pertanto una operazione di STRALCIO con modifica del tracciato che eviti il sottopasso ferroviario, prosegua verso Carrabba di Mascali (...) evitando incompiute e ulteriori inutili interventi."

Considerazioni:

In merito al paventato rischio idrogeologico si ribadisce quanto sopra già espresso; per quanto riguarda la procedura di VAS, l'osservazione appare pretestuosa, stante che compete all'Assessore dell'ARTA - Autorità Competente in materia ambientale, e non al Dipartimento dell'Urbanistica, sentita la Commissione Tecnico Specialistica ai sensi dell'art.91 L.R.9/2015, la valutazione ambientale e, pertanto tale osservazione non può essere presa in esame, fermo restando la possibilità, da parte dell'opponente, di presentare eventuale ricorso nelle sedi opportune.

Tutto quanto sopra premesso e considerato questa U.O. 4.1- Serv.4/DRU è del

Parere

che la variante al P.R.G. del Comune di Riposto e al P.R.G del Comune di Giarre adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Riposto n.51 del 01/06/2017 avente per oggetto: "Approvazione dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SSI14 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto, Approvato." e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Giarre n. 62 del 12/09/2018 avente per oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art.19 D.PR. 327/2001 per l' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante al PRG e parte mediante reitera del vincolo espropriativo sui terreni ricadenti nelle particelle 542,747,748 e 1184 del foglio catastale 65, connessa al progetto commissionato dal Comune di Riposto della "Strada di collegamento diretto dalla S.S. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune" sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/01.

VISTO il voto n. 129 del 10/4/2019 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica che di seguito si trascrive:

"Vista la nota del Servizio 4-U.O. 4.1 del D.R.U. prot. 6746 del 08.04.2019 con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Dirigente Generale dell'Urbanistica, gli atti relativi alla pratica in epigrafe unitamente alla proposta di parere n. 6 del 08.04.2019 con la quale l'U.O.4.1/ S.4/DRU ha ritenuto che la variante che la variante al P.R.G. del Comune di Riposto e al P.R.G. del Comune di Giarre adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Riposto n.51 del 01/06/2017 avente per oggetto: "Approvazione dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto. Approvato." e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Giarre n. 62 del 12/09/2018 avente per oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art.19 D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante al PRG e parte mediante reitera del vincolo espropriativo sui terreni ricadenti nelle particelle 542,747,748 e 1184 del foglio catastale 65, connessa al progetto commissionato dal Comune di Riposto della "Strada di collegamento diretto dalla S.S. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune" sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/01.

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere.

Sentito il relatore che in data odierna ha illustrato le citate varianti connesse al progetto commissionato da Comune di Riposto della " Strada di collegamento diretto dalla SS114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto";

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio.

Sentito telefonicamente in viva voce il Rappresentante delegato della soprintendenza di Catania Dott. Caruso, il quale evidenzia che non ci sono contrasti della variante di cui in oggetto con la sopravvenuta adozione del Piano territoriale paesaggistico ;

Sentiti i geologi componenti del CRU, Dott.ssa Pollina e Dott. Graziano i quali visionati gli elaborati del PAI evidenziano: che dall' esame delle tavole dello stesso (agg.2018) è emersa la presenza di un sito di attenzione e pertanto raccomandano la verifica della conformità idraulica nei successivi livelli di progettazione dell'opera

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere la proposta dell'Ufficio n. 6 del 08.04.2019, parte integrante del presente voto, con le superiori raccomandazioni;le osservazioni sono decise in conformità al parere dell'Ufficio.

Per quanto sopra il Consiglio è del

Parere

che la variante al P.R.G. del Comune di Riposto e al P.R.G. del Comune di Giarre adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Riposto n.51 del 01/06/2017 avente per oggetto: "Approvazione dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto. Approvato." e con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Giarre n. 62 del 12/09/2018 avente per oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art.19 D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante al PRG e parte mediante reitera del vincolo espropriativo sui terreni ricadenti nelle particelle 542,747,748 e 1184 del foglio catastale 65, connessa al progetto commissionato dal Comune di Riposto della "Strada di collegamento diretto dalla S.S. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune" sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/01, con le raccomandazioni di cui sopra.

VISTO il D.D.G. n. 104 del 11/4/2019 con il quale è stato approvato il progetto della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto in variante al P.R.G. dei Comuni di Riposto e di Giarre;

VISTA la sentenza n. 1803 del 20/7/2020 con la quale il TAR CT ha evidenziato la necessità di un nuovo pronunciamento confermativo quanto all'approvazione della variante di cui al D.D.G. n. 104/2019 e voto CRU n. 129 del 10/4/2020 previa specifica acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.

VISTA proposta di parere n. 5 del 14/9/2020 resa dal Servizio 4/DRU al fine dell'emissione di apposito provvedimento in ottemperanza alla sentenza n. 1803/2020 del TAR CT e che di seguito si trascrive:

"VISTA la nota del comune di Riposto n. 15342 dell'11.08.2020 (acquisita al prot. DRU n. 11328 in pari data e assegnata dal DG Urbanistica direttamente al Servizio 4 Affari Urbanistici Sicilia S.O.) con la quale detto ente ha trasmesso la sentenza TAR Catania n. 1803/2020 nonché la nota n. 5094 del 29/08/2019 dell'Autorità di bacino del distretto idrografico concernente l'Autorizzazione Idraulica Unica rilasciata sul progetto in questione;

RILEVATO che la citata sentenza "annulla, in parte qua, il decreto del Dirigente regionale dell'Urbanistica dell'11/4/2019 e il presupposto parere del Consiglio regionale dell'Urbanistica reso con voto n. 129 del 10/4/2019 ..." in considerazione di "due profili di lesività" degli interessi dei ricorrenti per come qui riassunti: << da un lato, il CRU ha rilevato che "è emersa la presenza di un sito di attenzione" e ha quindi raccomandato la verifica della conformità idraulica dell'opera e dall'altro lato, con d.a. n. 31 del 3/10/2018 è stato adottato il Piano paesaggistico dell'ambito 12 nel quale ricade l'area di cui trattasi ... a norma del quale ... "non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni del piano stesso". Orbene, ad avviso del Collegio, sotto entrambi i profili evidenziati, sono fondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che prima di confermare la fattibilità dell'opera ... sarebbe stato onere dell'Amministrazione regionale acquisire i necessari pareri delle Autorità competenti (rispettivamente, l'Autorità di bacino del distretto idrografico e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania) non potendo ad esse sostituirsi il Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il proprio voto n. 129 ... né potendo l'autorizzazione paesaggistica essere surrogata dal mero parere telefonico di un singolo funzionario, in assenza di adeguata istruttoria e specifica motivazione sulla compatibilità o meno dell'opera ... con le prescrizioni di tutela previste nel Piano paesaggistico sopravvenuto... >>;

CONSIDERATO che, come riportato nella citata sentenza, sono "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle competenti Amministrazioni regionali sulle quali, come effetto conformativo della presente decisione ... corre l'obbligo di pronunciarsi sulle questioni evidenziate, entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, al fine di evitare il rischio della perdita dei finanziamenti regionali, qualora l'opera fosse effettivamente conforme al P.A.I. e al Piano paesaggistico";

CONSIDERATO che con lo stesso pronunciamento il G.A. ha chiarito che “la variante non è soggetta all’applicazione dell’art. 19 d.p.r. n. 327/2001 sia pur erroneamente richiamato dalle Amministrazioni interessate” posto che “in tema di approvazione di progetti di opere pubbliche degli enti locali in variante agli strumenti urbanistici il legislatore siciliano con la l.r. n. 12/2011 ... ha dettato una disciplina specifica propria ... (contenuta nell’art. 6, c. 9, della l.r. n. 12/2011) che per ragioni di ordine logico e sistematico, deve prevalere, in quanto avente carattere speciale”

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’art. 6, c. 9, della l.r. n. 12/2011 dal TAR rinviano alle procedure approvative statali (l. n. 167/1962 sostanzialmente analoghe a quelle della l. n. 1150/1942 e che, tra l’altro, non contemplano l’istituto del silenzio-assenso), per come applicate nella Regione Siciliana in base al recepimento operato dalla l.r. n. 71/1978 abrogata con l.r. 19/2020;

VISTO l’art. 53, c. 1, della l.r. n. 19/2020, che disciplina il “regime transitorio della pianificazione urbanistica”;

RITENUTO che per ottemperare a quanto disposto dal TAR Catania è necessario emettere apposito provvedimento di rettifica previa acquisizione di un nuovo pronunciamento del CRU completo di apposito parere della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania stante che ai sensi dell’art. 58, c. 2, della l.r. n. 71/1978 (tuttora applicabile in forza del succitato art. 53, c. 1, l.r. n. 19/2020), in base alla classe demografica del comune interessato, tale parere deve essere reso in sede di CRU.

Si esprime il seguente

PARERE

In relazione ai “due profili di lesività” evidenziati nella sentenza TAR Catania n. 1803/2020 nessuna valutazione di merito può essere formulata dalla scrivente U.O. riguardando materie estranee alla propria competenza.

Al fine dell’eventuale emissione di apposito provvedimento di rettifica in ottemperanza alla decisione del G.A., pur prendendo atto che l’Autorizzazione Idraulica sul progetto in questione risulta già rilasciata con la nota dell’Autorità di bacino n. 5094/2019, resta comunque ferma la necessità di un nuovo pronunciamento del CRU completo di apposito parere della Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania stante che ai sensi dell’art. 58, c. 2, della l.r. n. 71/1978, in base alla classe demografica del comune interessato, tale parere deve essere reso in sede di CRU.

VISTO il voto n. 199 del 7/10/2020, che di seguito si trascrive, reso dal Consiglio Regionale dell’Urbanistica al fine della regolarizzazione dell’iter amministrativo di approvazione del “progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto” in adempimento alla sentenza n. 1803/2020 del TAR CT.

“VISTA la nota del Servizio 4 del D.R.U. prot. 12753 del 17/9/2020 con la quale sono stati trasmessi, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 5 del 14/9/2020 al fine dell’emissione di apposito provvedimento in ottemperanza alla sentenza n. 1803/2020 del TAR CT.

Vista la sentenza n. 1803 del 20/7/2020 con la quale il TAR CT ha evidenziato la necessità di un nuovo pronunciamento confermativo quanto all’approvazione della variante di cui al D.D.G. n. 104/2019 e voto CRU n. 129 del 10/4/2020 previa specifica acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino e della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania.

VISTA la L.R. n. 12/2011.

VISTA la proposta di parere dell’U.O. 4.1/DRU n. 6 del 8/4/2019.

VISTO il voto n. 129 del 10/4/2019 del Consiglio Regionale dell’Urbanistica

SENTITI i relatori che hanno illustrato il contenuto della proposta dell’Ufficio n. 5/2020.

CONSIDERATO che nel corso della discussione è emerso che:

- L’Autorità di Bacino ha espresso, con nota prot. n. 5094 del 29/8/2019, parere motivato favorevole con prescrizioni in merito “alla compatibilità idraulica delle opere in oggetto”.
l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio.
- Il delegato della Soprintendenza di Catania, componente del Consiglio Regionale dell’Urbanistica come disposto dall’art. 59, punto 6, della L.R. 71/78, presente all’odierna seduta richiamando i seguenti atti:
 - precedente parere favorevole prot. 22300 del 6/12/2017
 - i vincoli paesaggistici gravanti nell’area oggetto dell’intervento derivanti dalla Legge n. 431/85 (fascia di rispetto del Torrente Babbo-Cozzi);
 - il D.A. n. 31/Gab del 3/10/2018 con il quale è stato approvato il Piano Paesaggistico della provincia di Catania ed il successivo D.A. n. 62/Gab di modifica al suddetto PTP;
 - il parere favorevole della Soprintendenza reso in sede di Conferenza dei Servizi in data 26/6/2019;
 - il parere dell’Autorità di Bacino n. 5094 del 29/8/2019,

Il PTP della provincia di Catania in cui l'area in oggetto è compresa all'interno del contesto 12c (livello di tutela 1) e 12f (livello di tutela 2);

ribadisce la compatibilità paesaggistica sotto l'aspetto percettivo e pertanto esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto non in contrasto con le prescrizioni del vigente PTP. CONSIDERATO che la valutazione del delegato della Soprintendenza nonché il parere reso dall'Autorità di Bacino, entrambi positivi, consentono di regolarizzare la procedura amministrativa relativa alla conferma dell'approvazione della variante in esame in esecuzione alla Sentenza Tar CT n. 1803/2020.

RITENUTE ancora fondate le motivazioni e considerazioni contenute nel voto n. 129 del 10/4/2019 e dell'allegato parere dell'U.O. 4.1 n. 6 dell'8/4/2019 per le quali il progetto in esame è stato ritenuto meritevole di approvazione.

RITENUTO pertanto di avere eseguito esaustivamente la sentenza predetta e di potere confermare le motivazioni tutte già espresse con il voto n. 129 del 10/4/2019 in relazione all'approvazione dell'opera.

Per tutto quanto sopra il Consiglio è del

parere

di confermare l'approvazione del "Progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto"

RITENUTO che, con il richiamato voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 199 del 7/10/2020 che integralmente si condivide siano state eseguite le disposizioni di cui alla Sentenza TAR CT n. 1803 del 20/7/2020.

RITENUTO pertanto di dover procedere, in ottemperanza alla richiamata sentenza n. 1803/2020, all'annullamento del D.D.G. n. 104 del 11/4/2019 con il quale è stato approvato il progetto della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto in variante al P.R.G. dei Comuni di Riposto e di Giarre.

RITENUTO inoltre di dover confermare, in coerenza al voto CRU n. 199 del 7/10/2020, l'approvazione del "Progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto".

D E C R E T A

Art. 1: E' revocato il D.D.G. n. 104 del 11/4/2019, pubblicato in GURS del 3 maggio 2019 n. 19, con il quale è stato approvato il progetto della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto in variante al P.R.G. dei Comuni di Riposto e di Giarre.

Art. 2: In ottemperanza alle disposizioni della sentenza TAR CT n. 1803/2020 è confermata l'approvazione del "Progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla SS. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto".

Art. 3: Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la variante in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con il voto n. 129 del 10/04/19;

Art. 4: Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Dipartimento:

1. Sentenza TAR CT.- Sezione Seconda - n. 1803 del 20/7/2020;
2. Proposta di parere del Servizio 4/DRU n. 5 del 17/9/2020;
3. Voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 199 del 7/10/2020;
4. Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Riposto n.51 del 01/06/2017 avente per oggetto: "Approvazione dell'apposizione dei vincoli preordinati all'espropriazione connessa all'approvazione del progetto esecutivo della strada di collegamento diretto dalla Strada SS114 in prossimità dello svincolo autostradale A18 di Giarre con i centri abitati del Comune di Riposto. Approvato." ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/01;
5. Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Giarre n. 62 del 12/09/2018 avente per oggetto: Approvazione ai sensi dell'art.19 D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con destinazione viabilità, parte in variante al PRG e parte mediante reitera del vincolo espropriativo sui terreni ricadenti nelle particelle 542,747,748 e 1184 del foglio catastale 65, connessa al progetto commissionato dal Comune di Riposto della "Strada di collegamento diretto dalla S.S. 114 in prossimità dello svincolo A18 di Giarre con i centri abitati del Comune";
6. Proposta di parere n. 06 dell'08/04/2019 dell'U.O.4.1 del Servizio 4/DRU;
7. Voto n. 129 del 10/04/19 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
8. Elaborati Tecnici composti da:
 - a) Relazione tecnica generale - E1;
 - b) Tav. 1 - Planimetria generale;

- c) Tav.5/a - Planimetria di dettaglio dello stato attuale con indicazione dei muri di progetto, da sez.A1 a sez.A16, da sez.B1 a sez.B11;
- d) Tav.6/a - Planimetria di dettaglio da sez.A1 a sez.A16, da sez.B1 a sez.B11;
- e) Tav.7/a - Planimetria di dettaglio rotatorie R1, R2;

Art. 5: I Comuni di Riposto e di Giarre dovranno provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente Decreto;

Art. 6: dovrà essere pubblicato nel sito *web* delle Amministrazioni comunali (*Albo pretorio online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 7: con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.8: Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/8/2014 n. 21, il presente Decreto pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 21/10/2020

IL DIRIGENTE GENERALE
arch. Calogero Beringheli
Firmato